

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE

TITOLO PRIMO PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Natura e finalità

1. Il presente Regolamento, redatto ai sensi dell'art.12 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, e adeguato secondo la L. 8 novembre 2021, n. 163 e i decreti attuativi D.M. 554 del 6/6/22, (rettificato dal D.M. 1019, 8 agosto 2022), D.M. 567 del 20/6/22, D.M. 654 del 5/7/22, specifica gli aspetti organizzativi e gestionali del Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche dell'Università Europea di Roma (di seguito indicata anche come "Università" o designata con l'acronimo UER).
2. Esso si ispira ai principi generali del Regolamento Didattico di Ateneo e favorisce il perseguimento dei fini statutari dell'UER.
3. Il Corso di laurea si fonda sulla tutela dell'autonomia delle discipline, sulla salvaguardia della libertà di insegnamento e su un progetto culturale complessivo diretto a formare uomini e donne in grado di affrontare responsabilmente le problematiche del mondo contemporaneo. In tale contesto, esso promuove lo studio della Psicologia nella sua capacità di conoscere l'uomo, in particolare per quanto riguarda l'analisi dei processi motivazionali, cognitivi ed affettivi, procedendo secondo i principi scientifici ed epistemologici che le sono propri, nel rispetto e nella valorizzazione della persona umana con la sua libertà, completezza e potenzialità.
4. Il Corso di laurea promuove una concezione della scienza basata sulla ricerca sincera della verità e ispirata ai principi e ai valori cristiani. Intende contribuire alla ricerca scientifica in campo psicologico attraverso il lavoro della comunità di docenti e di studenti, favorendo l'aspirazione al bene comune e la tensione verso positive relazioni sociali.
5. Le attività didattiche sono orientate ad acquisire consapevolezza e padronanza dei fondamenti delle discipline psicologiche, tenendo conto dell'evoluzione dei metodi e delle tecniche di ricerca, nonché degli sviluppi teorici più recenti, allo scopo di approfondire progressivamente la conoscenza dei principi che stanno alla base della salute e del benessere psicologico dell'uomo.
6. Il Corso di laurea si colloca all'interno di una rete di relazioni accademiche con altre Università ed Istituti Superiori di studio e di ricerca, a livello sia nazionale sia internazionale, prevedendo forme di collaborazione e di interscambio che favoriscano la mobilità dei docenti e degli studenti.

Art. 2

Articolazione del Corso di laurea

1. Il Corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche è articolato in modo conforme alle disposizioni dei vigenti decreti ministeriali inerenti alla classe di laurea L-24. Esso ha durata triennale.

2. Per conseguire la laurea lo studente deve acquisire 180 crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria di una lingua dell'Unione Europea, oltre all'italiano, fatte salve le norme speciali per la tutela delle minoranze linguistiche. Lo studente deve inoltre superare 20 esami con valutazione finale di profitto.
3. Alla conclusione del percorso, è rilasciato il diploma di Laurea triennale (o di primo livello) in Scienze e Tecniche Psicologiche, unitamente ad un certificato, come supplemento al diploma, che riporta i dati relativi al *curriculum* seguito dallo studente, secondo modelli conformi a quelli concordati dai paesi europei.
4. Il Corso afferisce al Dipartimento di Scienze Umane (di seguito denominato "Dipartimento") dell'Università.
5. Il *curriculum* degli studi è elaborato nel rispetto dello Statuto e del Regolamento Didattico di Ateneo. Esso intende assicurare l'efficienza dell'attività didattica e il perseguimento degli obiettivi formativi prefissati, anche avvalendosi di seminari, esercitazioni scritte e/o orali, moduli didattici complementari ed altre forme di didattica, tra cui strumenti di didattica innovativa.

Art. 3

Requisiti di ammissione al Corso di Laurea in Scienze e tecniche psicologiche

1. Ai sensi dell'art. 22 del Regolamento Didattico d'Ateneo, l'ammissione al Corso di laurea è subordinata al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio di durata quinquennale conseguito all'estero, salvo diversa disposizione. Oltre a questo requisito formale, è richiesto lo svolgimento di un test di ammissione finalizzato alla verifica del possesso di un'adeguata preparazione iniziale, con particolare riferimento all'accertamento delle capacità verbali, linguistiche e logico-matematiche. Se la valutazione della preparazione iniziale non dà esito positivo, lo studente è ammesso con l'assegnazione di un obbligo formativo aggiuntivo, da assolvere tramite apposite attività didattiche, seguite da prove finali di valutazione, nel corso del primo anno di corso, come riportato nel successivo art. 16 del presente Regolamento.
2. Al fine di limitare l'insorgenza di obblighi formativi aggiuntivi, possono essere istituite attività formative propedeutiche da svolgere prima dell'eventuale prova di verifica. Tali attività potranno anche essere svolte in collaborazione con istituti scolastici secondari di secondo grado o con altri enti pubblici o privati, sulla base di apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico.

Art. 4

Centralità dello studente

1. L'organizzazione del Corso di laurea è ispirata al principio della centralità dello studente.
2. Le disposizioni e i provvedimenti inerenti all'ammissione, agli eventuali obblighi formativi aggiuntivi, al riconoscimento dei crediti pregressi, agli orari delle lezioni, alle modalità di svolgimento degli insegnamenti e degli esami sono diretti principalmente a favorire l'attività di studio e il processo di apprendimento, al fine di conseguire una preparazione umana, professionale e culturale adeguate ai gradi di responsabilità richiesti dai successivi impegni nel mondo del lavoro.
3. Il tutorato orienta lo studente nel suo percorso formativo e fornisce l'assistenza necessaria per ottimizzare le proprie capacità e per superare eventuali difficoltà, così da favorire il

conseguimento del titolo di studio nei tempi previsti. Particolare attenzione e specifico supporto sono previsti per gli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento e altre problematiche, temporanee o permanenti, che possano influire sulla resa accademica dello studente.

4. Gli studenti possono personalizzare il piano di studi, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Didattico di Ateneo e del presente Regolamento, allo scopo di renderlo maggiormente conforme alle proprie specifiche esigenze e ai propri interessi. Le attività formative a scelta dello studente e le altre attività che compongono il *curriculum* degli studi, quali le attività linguistiche, le attività di responsabilità sociale e i tirocini pratico-valutativi (TPV) intendono perfezionare le competenze trasversali, evidenziare gli aspetti applicativi, valorizzare le attitudini personali dello studente e promuovere lo spirito di servizio verso gli altri, in linea con i principi ispiratori dell'Università.
5. Gli studenti possono usufruire di tutti i servizi offerti dall'Università, fra cui quelli predisposti dall'Ufficio di Formazione Integrata, dall'Area delle Attività Linguistiche ed Informatiche, dall'Ufficio Relazioni Internazionali, dall'Ufficio Inclusione e dal Career Service, secondo la disciplina contenuta nel Regolamento del Dipartimento di Didattica e di Ricerca.
6. Gli studenti hanno il diritto di ricevere tempestiva e puntuale informazione sulle attività formative previste e sulle modalità ed i tempi dell'attività didattica. In particolare, hanno il diritto di ricevere adeguate comunicazioni in merito ai piani di studio approvati o alle loro eventuali modifiche, ai programmi degli insegnamenti, al calendario accademico, agli orari delle lezioni e di ricevimento dei docenti, alle date e alle modalità di svolgimento degli esami, ai servizi di tutorato e alle altre attività formative predisposte dal Corso. Le informazioni relative al funzionamento e all'organizzazione generale del Corso di laurea sono fornite ordinariamente mediante pubblicazione nel sito *internet*, affissione nella bacheca dell'Università e altre forme eventualmente disposte dal Consiglio del corso di studio, fra cui piattaforme dedicate e applicazioni *ad hoc*. Le informazioni individuali sono erogate o richieste mediante comunicazione scritta o mediante *e-mail*. In questo senso, l'indirizzo di posta elettronica indicato dallo studente al momento dell'iscrizione rappresenta il canale ufficiale di comunicazione e va costantemente monitorato da parte dello studente.
7. Le strutture e le dotazioni didattiche dell'Università quali la biblioteca, la libreria, le sale studio, il centro linguistico, i laboratori informatici o multimediali e i laboratori di ricerca costituiscono fondamentali strumenti di supporto per la formazione degli studenti e sono disponibili nel rispetto delle norme contenute negli specifici Regolamenti.
8. Per gli studenti diversamente abili, l'Università assicura la piena fruizione dei locali e delle attrezzature attraverso l'assenza di barriere architettoniche e garantendo servizi e strutture adeguate alla normativa vigente.
9. È fatto obbligo a chiunque di rispettare gli ambienti, gli arredi e le dotazioni strutturali.

Art. 5

Diritti ed obblighi dei docenti

1. L'attività di didattica e di ricerca presso l'Università Europea di Roma presuppone l'adesione ai suoi fini istituzionali e la condivisione dei suoi principi ispiratori.
2. Nel rispetto di questi presupposti, è garantita la libertà dell'insegnamento e dell'attività

scientifico svolta dai docenti.

3. I docenti titolari degli insegnamenti hanno la responsabilità didattica e scientifica delle attività formative ad essi affidate. Nel rispetto degli obiettivi specifici determinati dal presente Regolamento, essi definiscono il programma delle lezioni, il contenuto e le modalità di svolgimento degli esami ed eventuali altre forme di acquisizione dei crediti formativi universitari (CFU) previsti dal piano di studi. Qualora il numero complessivo di CFU lo consenta, essi possono disporre l'articolazione del corso in appositi moduli e prevedere forme di verifica periodica del profitto. Possono altresì predisporre forme di integrazione e di approfondimento delle questioni che costituiscono oggetto degli insegnamenti attraverso attività di seminario, esercitazioni, laboratori e simili.
4. I docenti titolari degli insegnamenti presiedono le relative Commissioni di esame e attestano il superamento della prova.
5. I docenti hanno l'obbligo di espletare personalmente le mansioni loro assegnate e di coordinare efficacemente l'attività di eventuali collaboratori, con un impegno corrispondente a quanto programmato. Ad essi sono richiesti puntualità nello svolgimento delle lezioni e disponibilità verso gli studenti.
6. Gli studenti possono richiedere colloqui ai docenti secondo l'orario di ricevimento prestabilito e indicato nella scheda di insegnamento o *syllabus*, al fine di ottenere chiarimenti sulle materie di insegnamento, di proporre temi e questioni di discussione, di pianificare la propria tesi di laurea, e in generale di ottenere consigli per il migliore svolgimento dei propri studi.
7. Ciascun docente provvede a fissare almeno un'ora di ricevimento settimanale finalizzato a incontrare gli studenti del proprio Corso.
8. L'attività didattica dovrà essere espletata in connessione con quella di ricerca.
9. I docenti provvedono alla compilazione del registro delle attività accademiche. I registri devono essere trasmessi al Coordinatore del Corso di Studio e alla Segreteria didattica, che ne cura l'archiviazione.

Art. 6

Servizio di tutorato

1. Il servizio di tutorato ha lo scopo:
 - a) di integrare l'orientamento e di fornire assistenza agli studenti durante il corso degli studi universitari;
 - b) di presentare allo studente le occasioni formative offerte dall'Università, da enti pubblici e privati convenzionati e dai programmi di mobilità nazionale e internazionale;
 - c) di curare l'efficacia del rapporto studenti-docenti;
 - d) di orientare culturalmente e professionalmente gli studenti;
 - e) di indirizzare ad apposite strutture di supporto per il superamento di eventuali difficoltà o situazioni di disagio psicologico.
2. Il Consiglio del Corso di laurea organizza le attività di orientamento e tutorato in collaborazione con l'Ufficio preposto, monitorandone lo svolgimento.
3. Il piano formativo elaborato ogni anno prevede per ogni docente, oltre all'attività didattica propriamente detta, l'attività di tutorato per un numero di studenti stabilito annualmente sulla base delle iscrizioni. Prevede inoltre il possibile coinvolgimento in questo ambito di collaboratori come i cultori della materia, i dottorandi, i laureati, nonché alcuni studenti degli

ultimi anni opportunamente selezionati, in qualità di *peer tutor*.

4. È predisposta la disponibilità di almeno un tutor per ogni 60 studenti.

Art. 7

Obiettivi formativi del Corso di laurea

1. Il Corso di laurea persegue gli obiettivi specificati nell'Ordinamento didattico così come indicato nell'art. 30 del presente Regolamento.
2. Tutte le determinazioni relative allo svolgimento delle attività di didattica e di ricerca sono adottate in coerenza con tali obiettivi fondamentali.

Art. 8

Valutazione

1. Il Corso di laurea sottopone periodicamente a verifica l'efficacia e la funzionalità della propria attività didattica nelle forme previste dall'art. 15 del Regolamento didattico di Ateneo. Nella verifica si dovrà tener conto delle valutazioni degli studenti.

TITOLO SECONDO DEFINIZIONE DEI CURRICULA

Art. 9

Piano ufficiale degli studi

1. Il Corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche si articola in due distinti curricula, il primo denominato "Psicologia clinica e di comunità", il secondo "Psicologia del lavoro e delle organizzazioni".
2. In conformità all'art.10 del D.M. n. 270/2004, e ai DD.MM. del 16 Marzo 2007, le attività formative sono distinte in:
 - a) insegnamenti relativi alla formazione di base;
 - b) insegnamenti relativi a materie caratterizzanti;
 - c) insegnamenti in ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti, aventi riguardo alle culture di contesto ed alle esigenze di formazione interdisciplinare;
 - d) attività a scelta dello studente;
 - e) attività di apprendimento di lingue straniere;
 - f) altre attività formative, ai sensi dell'art.10, quinto comma, lettere d) ed e), del D.M. n. 270/2004;
 - g) attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della L. n. 163/2021, parte delle attività di tirocinio pratico-valutativo previste per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo, nella misura di 10 CFU, sono svolte nei corsi di laurea afferenti alla classe.
4. L'articolazione specifica di tali attività formative professionalizzanti, definita dai regolamenti didattici d'ateneo dei corsi di studio della classe L-24, concerne:
 - a) le attività per l'acquisizione delle competenze professionali di base relative ai metodi empirici che caratterizzano tutti gli ambiti della psicologia e alle tecniche di valutazione dei processi del funzionamento della mente e del comportamento, inclusi i loro correlati psicobiologici, in relazione alle diverse fasce di età e ai diversi contesti sociali e di vita;
 - b) le attività volte all'acquisizione delle competenze professionali di base per effettuare relative la valutazione psicologica e le principali forme di intervento sul piano delle relazioni

interpersonali, intragruppali ed intergruppali, nei diversi contesti sociali, ovvero a livello di diade, famiglia, piccoli gruppi e organizzazioni;

- c) l'analisi delle principali forme di alterazione dei processi psichici e del comportamento umano, in relazione alle diverse fasce di età e ai diversi contesti sociali e di vita.

5. Ai fini dell'iscrizione al corso di laurea magistrale in Psicologia - classe LM-51 abilitante, coloro che hanno conseguito la laurea in Scienze e tecniche psicologiche - classe L-24 e che, in base all'ordinamento previgente non hanno svolto le attività formative professionalizzanti (TPV) corrispondenti ai 10 CFU di cui al comma 5, possono chiedere il riconoscimento di attività svolte e certificate durante il corso di laurea triennale, relativamente a:

- a) attività, svolte individualmente o in piccoli gruppi, finalizzate all'apprendimento di metodi, strumenti e procedure, relativi ai contesti applicativi della psicologia;
- b) esperienze pratiche, laboratori, simulazioni, *role playing*, stesura di progetti, svolti individualmente o in piccoli gruppi, concernenti strumenti, metodi e procedure finalizzate allo sviluppo delle conoscenze necessarie ad operare nei contesti in cui intervengono gli psicologi. In mancanza, totale o parziale, del riconoscimento dei CFU di cui al comma 6, i laureati triennali acquisiscono i CFU di tirocinio mancanti in aggiunta ai 120 CFU della laurea magistrale.

6. Gli insegnamenti che costituiscono i *curricula* sono determinati annualmente nel rispetto delle disposizioni dell'art. 17 del Regolamento Didattico di Ateneo e del presente Regolamento.

7. I *curricula* dei Corsi di studio attivati in ciascun anno accademico sono pubblicati sul sito Internet dell'UER

Art. 10

Insegnamenti curriculari

1. Gli insegnamenti curriculari previsti dal piano di studi perseguono gli obiettivi specifici approvati annualmente dal Consiglio di corso di studio, su proposta del docente titolare della cattedra.
2. Costituiscono parte essenziale dei *curricula* gli insegnamenti annuali, distribuiti in ciascun anno del Corso di laurea, che tendono a favorire la formazione integrale della persona e forniscono il supporto e lo strumento di orientamento della formazione professionale dello studente.
3. Gli insegnamenti sono programmati ed impartiti in modo da assicurare la completezza e l'organicità degli studi, la progressività del processo di apprendimento, l'omogeneità dell'indirizzo culturale e la capacità di analisi, di riflessione autonoma e di elaborazione critica da parte degli studenti.
4. La verifica del profitto è attuata mediante l'esame finale, espletato nelle forme previste dall'art. 28 del Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 11

Attività a scelta degli studenti

1. Gli studenti devono specificare l'oggetto delle attività rimesse alla loro scelta, ai sensi dell'art.10, quinto comma, lett. a), del D.M. n. 270/2004, effettuando la loro preferenza attraverso il sistema informatico di Ateneo Esse3, con data stabilita nei termini di scadenza comunicati allo studente dalla Segreteria didattica. La scelta può riguardare il solo anno accademico in corso.

2. Le attività formative a scelta devono essere coerenti con il programma formativo del Corso di laurea.
3. La scelta potrà riguardare materie di interesse personale dello studente, oggetto sia di insegnamenti monografici proposti dal Corso di laurea a cui lo studente è iscritto, sia di insegnamenti di altre Università o di altri Corsi di laurea della stessa Università. Il Corso di laurea può organizzare specifici corsi opzionali in una lingua diversa dall'italiano, generalmente l'inglese.
4. Lo studente può richiedere che una parte delle attività a sua scelta, che non ecceda il 33% dei crediti complessivi ad esse riservate, sia utilizzata per lo svolgimento delle altre attività formative previste dall'art.10, quinto comma, lett. d) ed e), del D.M. n. 270/2004, in misura superiore a quella prevista dall'ordinamento del Corso di laurea.
5. La scelta degli studenti non richiede approvazione se riguarda gli insegnamenti opzionali attivati dal Corso di laurea ai sensi del precedente quarto comma. Altrimenti essa è approvata dal Consiglio di corso di studio, sulla base dell'istruttoria svolta da una Commissione designata dal coordinatore e composta da almeno tre docenti. In caso di approvazione, il Consiglio del corso di studio determina i crediti inerenti all'attività prescelta e specifica le modalità della loro attribuzione, tenendo conto delle proposte formulate dallo studente. Qualora il provvedimento non sia conforme alla proposta, lo studente è ammesso a formulare una nuova scelta. In caso di mancata approvazione della scelta operata, il Consiglio del Corso di Studio indica le modalità ed i termini per integrarla o adeguarla, o richiede l'elaborazione di una scelta diversa.
6. Qualora l'attività a scelta preveda lo svolgimento di un esame di profitto, il voto conseguito concorre a formare la media per l'attribuzione della votazione finale.

Art. 12

Piani di studio individuali

1. Gli studenti possono richiedere di personalizzare il *curriculum* ufficiale degli studi per meglio adeguarlo ai propri interessi culturali, alle proprie aspirazioni professionali ed al complesso delle esperienze professionali già acquisite e degli studi già svolti presso altri Corsi di studio della stessa Università o presso altre Università o Enti di Istruzione post-secondari.
2. La domanda deve essere presentata mediante la compilazione di apposito modulo da consegnare presso la segreteria amministrativa entro il mese di dicembre di ciascun anno, con data stabilita nei termini di scadenza.
3. Con le stesse forme e negli stessi termini può essere presentata nel successivo anno accademico domanda di modifica del piano di studi individuale.
4. Non è consentita la sostituzione:
 - a) degli insegnamenti per i quali è prevista l'attribuzione di un numero di crediti formativi universitari superiore a 6;
 - b) degli insegnamenti che attengono alla formazione integrale;
 - c) degli altri insegnamenti di base e caratterizzanti con motivata delibera del Consiglio del Corso di Studio.
5. Il piano di studi modificato deve rispettare la ripartizione dei crediti per ambiti disciplinari stabilita dal decreto ministeriale che disciplina la corrispondente classe di laurea ed assicurare la coerenza e l'unitarietà del *curriculum*.

6. I crediti relativi all'insegnamento di cui è richiesta l'introduzione nel *curriculum* non possono eccedere quelli previsti per l'insegnamento o gli insegnamenti sostituiti.
7. Il piano di studi individuale presentato dallo studente è soggetto ad approvazione da parte del Consiglio di Corso di laurea. Per l'esame e la valutazione delle domande presentate è costituita una Commissione designata dal Consiglio e composta da almeno tre docenti.

Art. 13

Conoscenze linguistiche

1. Per ciascun anno accademico il Consiglio del Corso di laurea predispone idonei corsi di lingue straniere, delle quali almeno una relativa ad un Paese appartenente alla Comunità Europea. La preparazione linguistica deve comprendere ove possibile la capacità di utilizzare la terminologia propria delle scienze psicologiche nella lingua straniera, anche attraverso la predisposizione di classi di livello opportunamente stabilite in base alla verifica preliminare del grado di conoscenza della lingua da parte degli studenti. Il programma potrà essere redatto d'intesa con i Consigli di altri Corsi di laurea dell'Università, determinando gli obiettivi formativi minimi da raggiungere e specificando le modalità di svolgimento delle prove per la verifica delle conoscenze acquisite.
2. La durata dei corsi di lingua è rapportata al numero di crediti previsto dal *Curriculum* approvato, considerando che ad un credito corrispondono 25 ore di lavoro da parte degli studenti.
3. L'attuazione del programma è rimessa all'Area delle Attività Linguistiche ed Informatiche del Dipartimento di Scienze Umane dell'UER.
4. Le conoscenze linguistiche acquisite dagli studenti sono verificate al termine dei Corsi dai responsabili della loro gestione nelle forme stabilite dal programma approvato dal Consiglio di Corso di laurea.
5. A seguito dell'esito positivo della viene essere rilasciata allo studente una attestazione del grado di conoscenza acquisita, che costituisce titolo per l'acquisizione dei crediti. L'attestato non attribuisce un voto valido per la formazione della media richiesta per il rilascio del titolo di studio.

Art. 14

Altre attività formative

1. Costituiscono parte integrante del *Curriculum*, ai sensi dell'art.10, quinto comma, lett. d) ed e), del D.M. n. 270/2004, le seguenti attività:
 - a) attività volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le attività professionali;
 - b) attività di responsabilità sociale, consistenti nello svolgimento di programmi presso organizzazioni del terzo settore, enti pubblici e privati ed imprese, e dirette alla ricerca delle situazioni di bisogno e delle forme di servizio verso cui si può orientare l'esercizio della professione;
 - c) *stages* e tirocini professionali diretti ad acquisire consapevolezza del mondo delle imprese e delle professioni e ad orientare la scelta dei futuri impegni di studio e di lavoro;
 - d) ulteriori attività professionalizzanti, pari a 10 CFU, che costituiscono parte delle attività di tirocinio pratico-valutativo (TPV) previsto per l'abilitazione all'esercizio della professione di

- Psicologo, che si consegue con la laurea Magistrale LM-51.
2. Gli studenti iscritti al Corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche con ordinamenti previgenti a quello attuale possono optare per il passaggio al nuovo ordinamento della classe di laurea L-24, come modificata dal presente Regolamento. Ai fini dell'acquisizione dei 10 CFU di TPV si applica la procedura di riconoscimento di eventuali attività professionalizzanti, svolte durante il corso, di cui all'articolo 2, comma 6, del D.M. 654 del 5 luglio 2022.
 3. La delibera di approvazione dei *curricula* di ciascun ciclo didattico del Corso di laurea definisce la ripartizione dei crediti complessivamente disponibili, secondo le previsioni del Regolamento didattico di Ateneo, tra le categorie di attività indicate nel comma precedente. La ripartizione è effettuata in modo da favorire il bilanciamento delle varie attività, l'unitarietà del loro svolgimento e la loro razionale distribuzione nel corso degli studi.
 4. Il programma delle altre attività formative è di norma non modificabile.

Art. 15

Modalità di svolgimento e verifica delle altre attività formative

1. Il Consiglio di Corso di laurea può predisporre un programma per l'acquisizione di conoscenze informatiche e multimediali di base e per l'abilità all'utilizzo delle banche dati. Tale programma, ove presente, potrà essere redatto d'intesa con i Consigli di altri Corsi di laurea dell'Università e dovrà tener conto dei diversi gradi di conoscenze iniziali da parte degli studenti.
2. Le modalità di svolgimento e di verifica delle attività informatiche e multimediali, la verifica del profitto e l'eventuale attribuzione di crediti sono disciplinati analogamente alle disposizioni relative alle attività linguistiche. L'attuazione del programma, ove presente, è curata dall'Area per le Attività Linguistiche ed Informatiche del Dipartimento di Scienze Umane dell'UER.
3. Le attività per l'acquisizione di ulteriori conoscenze linguistiche si svolgono nel rispetto di quanto previsto dal precedente art.13 del presente Regolamento.
4. L'Ufficio di Formazione Integrale predispone annualmente il programma delle attività di responsabilità sociale previste dal precedente art.14, primo comma, lettera b) del presente Regolamento. Il programma potrà tener conto anche delle proposte avanzate e delle iniziative assunte dai docenti e dagli studenti. Esso specifica le modalità di svolgimento di ciascuna attività e i crediti ad essa attribuiti e designa la persona incaricata della loro attuazione. Il programma è approvato dal Senato Accademico, su parere del Consiglio di Corso di laurea e del Consiglio di Dipartimento.
5. Gli studenti scelgono le attività da loro preferite ed assumono l'impegno ad espletarle, mediante compilazione di apposito modulo e la sua presentazione al responsabile dell'Ufficio di Formazione Integrale.
6. Gli incaricati dell'attuazione di ciascuna attività redigono il programma esecutivo e ne curano lo svolgimento. A conclusione dell'attività, redigono una relazione illustrativa sui suoi contenuti, sui risultati raggiunti e sui contributi offerti dagli studenti. La relazione è approvata dal responsabile dell'Ufficio Formazione Integrale, che provvede all'assegnazione dei relativi crediti conseguiti.
7. Gli *stages* ed i tirocini professionali sono svolti nel rispetto delle disposizioni del D.M. 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del Lavoro. A tal fine il Consiglio di Corso di Studio

- approva la stipula di apposite convenzioni con le imprese e con gli enti privati e pubblici interessati all'offerta di *stages* e tirocini professionali a favore degli studenti dell'UER.
8. Lo svolgimento degli *stages* e dei tirocini professionali è curato dal Career Service dell'UER. L'Ufficio comunica agli studenti l'elenco dei programmi attivati e ne illustra i contenuti; acquisisce le richieste di partecipazione; assegna gli studenti alle varie attività, tenuto conto degli interessi manifestati e delle disponibilità effettive; verifica i risultati conseguiti con schede di valutazione predisposte ad hoc, con una relazione finale di tirocinio e un colloquio finale di verifica delle attività svolte. Il Career Service redige un verbale che unitamente a tutta la documentazione, è sottoposto al Coordinatore del Corso di laurea, che dispone l'attribuzione dei relativi crediti.
 9. Per gli studenti lavoratori è prevista la realizzazione di una tesina, sostitutiva delle attività di Responsabilità sociale e di un *Project Work*, sostitutivo del tirocinio, le cui modalità di svolgimento sono determinate dal Consiglio di Corso di laurea.

Art. 16

Attività integrative per studenti immatricolati con obblighi formativi aggiuntivi

1. Gli studenti immatricolati con obbligo formativo aggiuntivo sono tenuti a svolgere attività integrative che consentano di colmare le lacune pregresse e di favorire il proficuo svolgimento degli studi.
2. Sulla base dei risultati del test di ammissione e delle successive indicazioni fornite dal *tutor*, il Consiglio del corso di laurea determina i contenuti e le modalità del suo espletamento da svolgersi presso l'Università.
3. L'attività può essere svolta anche presso istituti di istruzione secondaria o altri enti pubblici o privati, sulla base di apposite convenzioni, e deve essere completata entro il termine del 31 marzo dell'anno accademico in corso.
4. Il positivo compimento dell'attività integrativa è valutato dal docente incaricato di svolgere l'attività formativa integrativa e trasmesso alla segreteria didattica.

Art. 17

Attività formative per la preparazione della prova finale

1. Al termine del secondo anno del Corso di laurea gli studenti possono richiedere l'assegnazione dell'argomento della prova finale per il conseguimento del titolo di studio, consistente nella redazione e nella presentazione di una relazione scritta relativa ad uno o più settori disciplinari del *curriculum* prescelto.
2. Nel caso di una ricerca sperimentale o osservazionale, la tesi consiste:
 - a) nell'inquadramento teorico della ricerca svolta nell'ambito della letteratura scientifica pertinente, con esame diretto delle fonti e con riferimento particolare alla rilevanza del tema trattato;
 - b) nella descrizione delle ipotesi specifiche della ricerca, della metodologia, delle procedure utilizzate e dei metodi statistici di analisi dei dati;
 - c) nell'analisi dei risultati ottenuti e nella loro interpretazione.
3. Nel caso di un'analisi e revisione critica (tesi teorica), l'elaborato consiste:
 - a) in una revisione approfondita ed esauriente della letteratura di riferimento, con esame diretto delle fonti, che metta in evidenza gli aspetti principali e la rilevanza del tema trattato;
 - b) nella discussione dei diversi approcci interpretativi e delle varie ipotesi esplicative;

- c) nell'illustrazione di eventuali ipotesi ed interpretazioni innovative, solidamente ancorate all'analisi della letteratura.
4. I criteri per la valutazione del punteggio da attribuire alla tesi di laurea comprendono:
- a) la struttura della tesi, cioè l'organizzazione coerente e ordinata dei temi trattati;
 - b) la conoscenza e l'analisi critica della letteratura (modelli teorici di riferimento e ricerche svolte) nell'ambito tematico della tesi, con particolare attenzione agli studi più recenti;
 - c) la qualità metodologica, cioè in che misura lo studio è stato condotto secondo una modalità appropriata;
 - d) lo stile di scrittura, cioè la padronanza del linguaggio specifico della disciplina oggetto della tesi, la chiarezza ed essenzialità nello stile di scrittura, l'uso corretto della grammatica, il riferimento allo stile Apa;
 - e) la qualità della discussione orale, intesa come capacità dello studente di esporre con chiarezza i principali argomenti della tesi e rispondere ad eventuali domande con cognizione di causa e con senso critico.
5. Il punteggio da attribuire ad ogni criterio è:
- a) 0.5: lacunoso
 - b) 1: sufficiente
 - c) 1.5: buono
6. Il *range* di punteggio per la tesi triennale è il seguente: 2.5-7.5. Un eventuale punteggio intermedio (.5) verrebbe arrotondato per eccesso.
7. L'argomento è assegnato a seguito di una intesa tra lo studente ed un docente, che svolgerà il ruolo di relatore. Non è prevista la figura del docente correlatore.
8. Il relatore fornisce allo studente le indicazioni e gli indirizzi, anche di carattere teorico, che si rivelano opportuni per l'attività di studio e di ricerca prescelta. Attraverso colloqui e verifiche periodiche, egli favorisce l'acquisizione di un valido metodo di indagine e sviluppa la capacità di trarre argomentate conclusioni dalle problematiche emerse, con spirito critico ed autonomia di giudizio.
9. La relazione è depositata presso la Segreteria Amministrativa, almeno 20 giorni prima della data di inizio della sessione di esame, in due copie dell'originale scritto, firmate sul frontespizio dal professore, ed una copia in formato elettronico. Entro lo stesso termine lo studente deve consegnare una copia in originale al relatore anche in formato elettronico.
10. Per essere ammesso alla prova finale, lo studente deve compilare istanza da depositare entro il termine massimo di due mesi dalla data fissata per la sessione di laurea.
11. Sono indette annualmente tre sessioni per la prova finale, nei periodi estivo, autunnale e invernale/primaverile.
12. La prova finale è sostenuta alle condizioni e nelle forme stabilite dall'art.29 del Regolamento Didattico di Ateneo.
13. Il voto è espresso in centodecimi, con eventuale lode espressa all'unanimità, ed è costituito, per una parte, dalla media ponderata dei voti riportati negli esami di profitto, moltiplicato per undici e diviso per tre, con arrotondamento dei decimi all'unità superiore o inferiore più prossima; per un'altra parte, dal voto attribuito dalla Commissione giudicatrice alla prova finale per il conseguimento del titolo di studio, che potrà essere fino a sette punti.

Art. 18

Modifiche dell'offerta formativa

1. Entro il 30 novembre di ciascun anno accademico il Consiglio di Corso di laurea può richiedere agli Organi Competenti, per il tramite del Consiglio di Dipartimento, di introdurre modifiche all'offerta formativa allegata al Regolamento Didattico di Ateneo, al fine di meglio adeguarla agli obiettivi ed agli indirizzi culturali del Corso di laurea o al mutamento delle realtà sociali e delle esigenze del mondo scientifico.
2. In tutti i casi in cui intervengano modificazioni dell'offerta formativa allegata al Regolamento Didattico di Ateneo, anche per effetto di novazioni legislative o regolamentari, il Consiglio di Corso di laurea provvede al consequenziale adeguamento dei *curricula*.

TITOLO TERZO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA

Art. 19

Periodi del Corso di laurea

1. L'attività didattica si svolge nel rispetto del calendario accademico deliberato annualmente dal Senato Accademico dell'Università.
2. Essa è suddivisa in due periodi semestrali, in cui si svolgono due cicli di lezioni di 11 settimane ciascuno.
3. Il Consiglio di Corso di Studio individua i periodi entro cui si svolgeranno le lezioni relative ai singoli insegnamenti inseriti nei *curricula*.

Art. 20

Orario delle lezioni

1. Le lezioni si svolgono secondo l'orario annualmente prestabilito dal Consiglio di Corso di studio. L'orario è articolato in modo da favorire prioritariamente la concentrazione dell'attività didattica, il razionale impiego del tempo a disposizione degli studenti, l'efficacia del processo di apprendimento, la migliore integrazione tra lezione frontale ed attività ausiliarie di esercitazione e di seminario, l'ottimale distribuzione tra attività collettive e studio individuale e tra attività di insegnamento ed altre attività formative che compongono i *curricula*.
2. Si potrà tener conto delle esigenze personali dei docenti, compatibilmente con i principi fissati dal precedente comma.
3. Eventuali cambiamenti degli orari delle lezioni potranno essere autorizzati dal Coordinatore del Corso di laurea nel rispetto del calendario già fissato, su motivata richiesta scritta del docente interessato, e dovranno essere tempestivamente comunicati con mezzi idonei agli studenti. Le fasce di lezioni avranno durata effettiva di 90 minuti.

Art. 21

Seminari, esercitazioni ed altre attività accademiche

1. Nell'ambito della propria autonomia didattica e in coerenza con gli specifici obiettivi del proprio insegnamento, i docenti organizzano attività integrative del corso ufficiale, avvalendosi eventualmente della collaborazione di altri docenti, di ricercatori, di esperti e di cultori della materia. La collaborazione deve essere preventivamente approvata dal Consiglio di Corso di Studio e non comporta oneri aggiuntivi per l'Università.
2. Possono essere organizzati seminari diretti allo studio monografico di problematiche

- specifiche, con la partecipazione ed il contributo degli studenti.
3. Le esercitazioni tendono ad approfondire i temi delle lezioni attraverso l'esame di casi e di questioni.
 4. I docenti possono altresì organizzare dibattiti, conferenze e convegni su argomenti inerenti al proprio insegnamento, con la partecipazione di studiosi, di esperti e di personalità del settore.

Art. 22

Obbligo di frequenza

1. È obbligatoria la frequenza delle lezioni.
2. Salvo specifiche deroghe fondate su giustificati motivi, l'ammissione agli esami di profitto è subordinata alla frequenza di almeno 2/3 delle lezioni.
3. La frequenza è attestata mediante sistema informatico, gestito dalla Segreteria didattica.
4. Sono esonerati dall'obbligo della frequenza gli studenti che svolgano l'attività formativa presso altre Università convenzionate nazionali o estere, sulla base di specifico provvedimento autorizzatorio del Consiglio di Corso di laurea, di apposite convenzioni interateneo o di particolari programmi di mobilità.
5. L'assenza può essere anche giustificata in forza di prescritta documentazione attestante motivazioni straordinarie e comunque a seguito dell'approvazione dal Consiglio di Corso di laurea. Come tale, è esclusa dal computo complessivo delle presenze.

Art. 23

Studenti a tempo parziale ed insegnamenti a distanza

1. Il Consiglio di Corso di laurea può disporre l'esonero dall'obbligo della frequenza per le seguenti categorie:
 - a) studenti fuori sede, che non possano quotidianamente raggiungere l'Università e non possano trasferirsi temporaneamente a Roma per motivi economici o familiari;
 - b) studenti lavoratori;
 - c) studenti disabili o affetti da patologie che non consentano la mobilità.
2. Le condizioni per fruire del regime di esonero devono essere rigorosamente certificate.
3. L'esonero può essere concesso anche in altre circostanze eccezionali, sottoposte alla valutazione del Consiglio di Corso di laurea. Esso può essere disposto anche a tempo determinato, fino alla cessazione delle cause che lo abbiano giustificato.
4. L'esonero dall'obbligo di frequenza comporta l'acquisizione della qualifica di studente a tempo parziale, ai sensi dell'art.15, secondo comma, del Regolamento Didattico di Ateneo. Tale qualità deve essere annotata sul libretto personale dell'interessato e sugli eventuali certificati rilasciati dall'Università.
5. Lo studente a tempo parziale può optare per un contratto formativo che preveda per ciascun anno accademico l'acquisizione di minimo 20 e massimo 40 crediti. Tale opzione può essere effettuata una sola volta nell'anno accademico e non consente di ritornare allo *status* di studente a tempo pieno.
6. Il Corso di laurea predispone eventuali servizi utili per consentire la massima partecipazione degli studenti a tempo parziale alle attività formative.
7. Possono essere attivati corsi serali per studenti lavoratori, secondo apposito calendario predisposto dal Consiglio di Corso di Studio. Le lezioni sono affidate a docenti, ricercatori

- ed esperti designati dal Consiglio di Corso di laurea su proposta del docente titolare dell'insegnamento, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università.
8. Il Corso di laurea può utilizzare sistemi di videoconferenza per forme di insegnamento a distanza per una parte delle attività formative previste dai *curricula*.
 9. Possono essere inoltre istituite sedi periferiche collegate in videoconferenza con le aule didattiche, onde consentire la frequenza a distanza delle lezioni. Il collegamento è istituito in forme interattive.
 10. Qualora siano istituiti i servizi indicati nei due precedenti commi, gli studenti interessati hanno l'obbligo di partecipare alle lezioni serali o in videoconferenza. La partecipazione è attestata mediante sottoscrizione di apposito registro delle presenze, tenuto dal responsabile del corso serale o della sede periferica. Non sono ammessi agli esami di profitto gli studenti che non abbiano partecipato ad almeno 2/3 delle lezioni, con le modalità per essi previste.
 11. Gli studenti a tempo parziale possono comunque usufruire di tutti i servizi e di tutte le dotazioni e le strutture dell'Università, compresi il servizio di tutorato e il servizio di ricevimento da parte dei docenti. Essi possono altresì utilizzare il servizio *e-mail* per prospettare ai docenti le problematiche e le questioni che dovessero insorgere nel corso degli studi.

TITOLO QUARTO VALUTAZIONE DEL PROFITTO ED ATTRIBUZIONE DEI CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI

Art. 24

Esami di profitto

1. Fatto salvo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 22, dopo la conclusione del ciclo di lezioni relativo a ciascun insegnamento, gli studenti in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi sono ammessi a sostenere la relativa prova di valutazione del profitto nelle forme preventivamente approvate dal Consiglio di Corso di studio su proposta del docente titolare ed opportunamente pubblicizzate all'inizio dell'anno accademico.
2. La prova di esame può essere scritta, orale o pratica e tende ad accertare l'avvenuto raggiungimento degli obiettivi prefissati per la specifica disciplina.
3. L'esame si svolge nelle forme stabilite dall'art. 28 del Regolamento Didattico di Ateneo. Del suo svolgimento viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dai membri della Commissione. È ammessa la verbalizzazione elettronica.
4. Il voto è espresso in trentesimi, con eventuale lode. Il superamento dell'esame presuppone il conferimento di un voto non inferiore ai diciotto/trentesimi e comporta l'attribuzione dei corrispondenti CFU. La lode viene conteggiata come 31 nell'elaborazione della media ponderata.
5. Il mancato superamento della prova di esame per oltre sei volte impedisce l'iscrizione ai successivi anni del Corso di laurea.
6. L'ammissione al successivo anno accademico presuppone che, entro l'ultima sessione disponibile dell'anno accademico a cui si riferisce la domanda di iscrizione, sia avvenuto il conseguimento di:
 - a) 30 CFU per accedere al 2° anno;
 - b) 75 CFU per accedere al 3° anno.

Art. 25

Sessioni di esame

1. Le date degli esami sono stabilite all'inizio dell'anno accademico dai docenti titolari degli insegnamenti, nel rispetto del calendario accademico. Esse dovranno essere fissate in modo da limitare i casi di contemporaneità fra diversi esami, soprattutto relativi allo stesso anno di corso.
2. Sono indette annualmente tre sessioni di esame, di durata non inferiore a due settimane ciascuna, in periodi diversi da quelli di svolgimento delle lezioni: la prima nell'intervallo tra il primo ed il secondo semestre; la seconda nel periodo estivo, al termine del secondo semestre; la terza immediatamente prima dell'inizio del nuovo anno accademico.
3. Con motivata delibera, il Consiglio di Corso di Studio può indire sessioni straordinarie di esame, anche per alcune particolari categorie di studenti.
4. Per ciascuna sessione sono fissati diversi appelli o sedute d'esame, in relazione alla durata della sessione, con intervalli non inferiori a sette giorni fra un appello e l'altro nella medesima sessione.
5. L'ammissione è subordinata alla presentazione di apposita istanza almeno cinque giorni prima della data prevista per l'esame stesso.
6. Lo studente che non abbia superato la prova è ammesso a ripeterla in una seduta successiva nella stessa sessione.

Art. 26

Prove intermedie di profitto

1. Il Consiglio del Corso di laurea può prevedere la possibilità di sostenere prove intermedie per gli insegnamenti che hanno un numero di crediti uguali o superiori a 9. Tali prove saranno indicate nell'offerta formativa annuale all'interno dell'Ordine degli Studi.

Art. 27

Riconoscimento di crediti per attività pregresse

1. Gli studenti possono ottenere il riconoscimento di CFU per attività di studio svolte in precedenza presso altre Università o altri Corsi di studio, ovvero per conoscenze e abilità professionali pregresse ed altre conoscenze ed abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alle condizioni e nelle forme previste dall'art. 35 del Regolamento Didattico di Ateneo. Possono essere riconosciuti crediti a beneficio di appartenenti a specifiche categorie professionali, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento Didattico di Ateneo, secondo le modalità in esso stabilite.

Art. 28

Acquisizione di crediti presso altre Università

1. Gli studenti possono svolgere alcune attività formative presenti nei *curricula* di altre Università, nazionali o estere, ed ottenere il riconoscimento dei crediti acquisiti presso di esse. Tale facoltà può essere esercitata:
 - a) sulla base dell'equivalenza dei crediti conseguiti presso altre Università italiane legalmente riconosciute;
 - b) sulla base di apposite convenzioni stipulate dall'Università con l'altro Ateneo, che

- stabiliscano, nel rispetto del principio di reciprocità, l'equiparazione degli insegnamenti svolti e degli esami sostenuti presso i due Enti;
- c) sulla base di programmi di mobilità riconosciuti dal Ministero dell'Università e della Ricerca;
- d) sulla base di specifico provvedimento di autorizzazione adottato dal Consiglio di Corso di laurea su motivata richiesta dello studente.
2. Per ottenere il riconoscimento dei CFU, lo studente dovrà certificare l'avvenuta partecipazione all'attività presso l'altra Università e l'avvenuto superamento della prova di esame.
 3. L'attività formativa presso altre Università può essere limitata alla frequenza, con svolgimento dell'esame ed acquisizione dei crediti in sede.
 4. Gli esami sostenuti nel corso di un periodo di studi svolto all'estero vengono riconosciuti sulla base di due documenti: il *Learning Agreement* e il *Transcript of records*.
 5. Il *Learning Agreement* è il documento che indica i corsi che lo studente intende seguire presso altro Ateneo, individuati in accordo con il docente delegato dal Corso di laurea, prima della partenza. Il *Learning Agreement* dev'essere sottoscritto dal Coordinatore del Corso di Studio e dal Responsabile individuato dall'Università ospitante e può essere modificato solo per giustificati motivi, connessi alla programmazione didattica dell'università ospitante e alle esigenze dello studente, entro un mese dall'arrivo. In tal caso, lo studente è tenuto a formulare una motivata richiesta di modifica del *Learning Agreement* che dovrà essere accettata dal Coordinatore e successivamente dall'università ospitante.
 6. Il *Transcript of records* è il documento rilasciato dall'Università ospitante, che attesta il superamento delle prove d'esame relativi ai corsi individuati dal Learning Agreement e la votazione conseguita.
 7. Sulla base della documentazione summenzionata il Dipartimento Relazionali Internazionali e il Coordinamento del Corso di Studio provvederanno al riconoscimento dei CFU e delle votazioni. Di seguito gli esami verranno inseriti nel curriculum accademico dello studente ad opera della Segreteria Generale.

Art. 29

Offerta formativa del Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche

CURRICULUM DEL CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE (L- 24) (attivato nell'A.A. 2023/2024 ai sensi del D.M. 270/04)				
PRIMO ANNO (A.A. 2023-2024) Comune per entrambi i curricula				
Attività formative	Ambito disciplinare	Insegnamenti	S.S.D.	C.F.U.
Di base	Fondamenti della psicologia	Psicologia generale e storia della psicologia	M-PSI/01	14
		Metodologia della ricerca psicologica	M-PSI/01	6
	Formazione interdisciplinare	Fondamenti di logica e laboratorio	M-	6

			FIL/02	
Caratterizzanti	Psicologia generale e fisiologica	Fondamenti di psicologia fisiologica	M-PSI/02	6
	Psicologia dinamica e clinica	Fondamenti di psicologia clinica e psicopatologia	M-PSI/08	8
	Psicologia sociale e del lavoro	Fondamenti di psicologia del lavoro e laboratorio	M-PSI/06	8
Affini	Affine o integrative	Teoresi ed etica: felicità e virtù	M-FIL/03	6
Lingua straniera obbligatoria	Lingua inglese (idoneità)			6
TOTALE CREDITI PRIMO ANNO				60

INDIRIZZO IN "PSICOLOGIA CLINICA E DI COMUNITÀ":

SECONDO ANNO (A.A. 2024-2025)				
Indirizzo in "Psicologia Clinica e di Comunità"				
Attività formative	Ambito disciplinare	Insegnamenti	S.S.D.	C.F.U.
Di base	Formazione interdisciplinare	Logica causale clinica e Metafisica psicologica	M-FIL/02	6
Caratterizzanti	Psicologia generale e fisiologica	Psicologia cognitiva e della personalità ¹	M-PSI/01	11
		Teoria e tecniche dei test e analisi dei dati	M-PSI/03	8
	Psicologia dello sviluppo e dell'educazione	Psicologia dello sviluppo	M-PSI/04	9
	Psicologia dinamica e clinica	Psicologia clinica e laboratorio	M-PSI/08	9
Affini	Affini o integrative	Antropologia ed etica clinica	M-FIL/03	6
Altre attività	Attività di responsabilità sociale			3
	Tirocinio Pratico Valutativo (TPV)			2
	A scelta dello studente, inerente al <i>curriculum</i> prescelto			12
TOTALE CREDITI SECONDO ANNO				66

TERZO ANNO (A.A. 2025-2026)				
Indirizzo in "Psicologia Clinica e di Comunità"				
Attività formative	Ambito disciplinare	Insegnamenti	S.S.D.	C.F.U.

Caratterizzanti	Psicologia dinamica e clinica	Psicologia dinamica	M-PSI/07	7
		Teoria e metodologia dell'intervento clinico	M-PSI/08	11
	Psicologia generale e fisiologica	Psicofisiologia e laboratorio	M-PSI/02	6
	Psicologia sociale e del lavoro	Psicologia sociale	M-PSI/05	6
Attività affini	Affini o integrative	Psichiatria	MED/25	6
		Filosofia della vita e bioetica ²	M-FIL/03	6
Altre attività	Tirocini Pratico Valutativo (TPV)			8
	Prova finale			4
TOTALE CREDITI TERZO ANNO				54

¹ L'insegnamento di "Psicologia cognitiva e della personalità" è erogato anche in lingua inglese ("Cognitive Psychology and Personality Psychology"). Lo studente potrà scegliere se frequentare il corso in lingua italiana o in lingua inglese.

² L'insegnamento di "Filosofia della vita e bioetica" è erogato anche in lingua inglese ("Bioethics, Animal Ethics, and Anthropology").

Lo studente potrà scegliere se frequentare il corso in lingua italiana o in lingua inglese.

INDIRIZZO IN "PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI"

SECONDO ANNO (A.A. 2024-2025)				
Indirizzo in "Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni"				
Attività formative	Ambito disciplinare	Insegnamenti	S.S.D.	C.F.U.
Di base	Formazione interdisciplinare	Logica causale clinica e Metafisica psicologica	M-FIL/02	6
Caratterizzanti	Psicologia generale e fisiologica	Psicologia cognitiva e della personalità ³	M-PSI/01	11
		Teoria e tecniche dei test e analisi dei dati	M-PSI/03	8
	Psicologia dello sviluppo e dell'educazione	Psicologia dello sviluppo	M-PSI/04	9
	Psicologia sociale e del lavoro	Gestione delle risorse umane e laboratorio	M-PSI/06	9
Affini	Affini o integrative	Antropologia ed etica	M-FIL/03	6
Altre attività	Attività di responsabilità sociale			3
	Tirocinio pratico Valutativo (TPV)			2
	A scelta dello studente, inerente al curriculum prescelto			12

TOTALE CREDITI SECONDO ANNO	66
------------------------------------	-----------

TERZO ANNO (A.A. 2025-2026)				
Indirizzo in "Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni"				
Attività formative	Ambito disciplinare	Insegnamenti	S.S.D.	C.F.U.
Caratterizzanti	Fondamenti della psicologia	Processi cognitivi e decisionali	M-PSI/01	6
	Psicologia sociale e del lavoro	People management	M-PSI/06	6
		Selezione e valutazione delle risorse umane	M-PSI/06	6
		Psicologia sociale	M-PSI/05	6
Psicologia dinamica e clinica	Psicologia clinica e dinamica di gruppo	M-PSI/08 M-PSI/07	12	
Attività affini	Affini o integrative	Filosofia della vita e bioetica ⁴	M-FIL/03	6
Altre attività	Tirocinio Pratico valutativo (TPV)			8
	Prova finale			4
TOTALE CREDITI TERZO ANNO				54

³ L'insegnamento di "Psicologia cognitiva e della personalità" è erogato anche in lingua inglese ("Cognitive Psychology and Personality Psychology"). Lo studente potrà scegliere se frequentare il corso in lingua italiana o in lingua inglese.

⁴ L'insegnamento di "Filosofia della vita e bioetica" è erogato anche in lingua inglese ("Bioethics, Animal Ethics, and Anthropology"). Lo studente potrà scegliere se frequentare il corso in lingua italiana o in lingua inglese.